

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

31.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Mastrantuono Raffaele	8, 10
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3	Mellini Mauro	7
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Nicotra Benedetto Vincenzo	8, 10
Depenalizzazione degli illeciti valutari (<i>Approvato dal Senato</i>) (2998)	3	Paganelli Ettore, <i>Relatore</i>	4, 5, 8
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3, 5, 9, 10	Rizzo Aldo	7, 8, 9, 10
Casini Carlo	4	Ruggiero Renato, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	4, 5, 8, 9, 10
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	5, 6, 9, 10	Votazione segreta:	
Maceratini Giulio	6, 10	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,10.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Gargani e Vacca sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Sarti e Ciconte.

Seguito della discussione del disegno di legge: Depenalizzazione degli illeciti valutari (Approvato dal Senato) (2998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Depenalizzazione degli illeciti valutari », già approvato dal Senato nella seduta del 7 luglio 1988.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali e si sono svolte le repliche del relatore e del Governo. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le violazioni previste dal decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, modificata con il decreto-legge 10 agosto 1976,

n. 543, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonché con il decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito dalla legge 23 dicembre 1976, n. 863, e dalle successive integrazioni e modificazioni recate dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e da ultimo dalla legge 26 settembre 1986, n. 599. Sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III del testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, salvo l'articolo 40, nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 43 del testo unico stesso. Le violazioni stesse sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.

2. Per i fatti costituenti reato, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale. A tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative. Dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi decorrono i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prorogati di ulteriori 180 giorni. I termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, de-

corrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorità giudiziaria può disporre che il sequestro ordinato sia mantenuto a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 3, e dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le violazioni stesse sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni per gli illeciti non costituenti reato, avuto riguardo al valore dei beni che sono oggetto dell'illecito valutario.

1. 1.

Rizzo, Finocchiaro Fidelbo.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato, avuto riguardo al valore dei beni che sono oggetto dell'illecito valutario.

1. 2.

Rizzo, Fracchia.

CARLO CASINI. Nel corso della discussione sulle linee generali ho fatto ieri alcuni rilievi di carattere tecnico sulla previsione relativa alla possibilità, da parte dell'autorità giudiziaria, di mantenere il sequestro ordinato ai fini del recupero delle somme dovute per illeciti amministrativi: sequestro che deve intendersi come penale, compiuto o dall'autorità giudiziaria, o — in caso di flagranza — anche dagli organi di polizia giudiziaria.

Ho segnalato che l'interpretazione del testo è difficoltosa, in quanto non si parla dell'ipoteca legale, prevista come strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, primario e obbligatorio in materia di reati valutari.

Il Governo ha spiegato che il problema si era già posto al Senato, e che era stata ritenuta possibile un'interpretazione capace di superare le difficoltà che si fossero eventualmente presentate. Vorrei pertanto che il ministro confermasse che non si è inteso, con l'attuale formulazione dell'articolo, escludere dalla proroga l'ipoteca legale.

Personalmente, in base alla mia esperienza, ritengo che non sarà così facile affrontare la questione in sede tecnica. Peraltro, rendendomi conto che esistono nobili ragioni politiche che consigliano di giungere al più presto alla definizione del disegno di legge (diversamente, la prossima sessione di bilancio, con il conseguente dibattito, causerebbe un rinvio dell'approvazione del testo), e sapendo che sono possibili perfezionamenti dell'articolo in una fase successiva, mi astengo dal presentare emendamenti sul tema che ho sottolineato. Avrei tuttavia piacere di essere nuovamente rassicurato dal ministro circa l'interpretazione da dare al testo in esame.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Le assicurazioni chieste dall'onorevole Casini risultano già dal verbale della seduta di ieri. Tuttavia può essere utile un ulteriore chiarimento interpretativo da parte del ministro, il quale confermi che la formulazione adottata può estendersi anche agli istituti di cui all'articolo 189 del codice penale.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Sono grato all'onorevole Casini per aver sollevato un problema su cui non devono esserci equivoci: né da parte del Governo né da parte del Senato si è voluto escludere il mantenimento della cauzione o dell'ipoteca legale.

Confermo quanto ho già detto, cioè che la formulazione usata può in via interpretativa estendersi agli istituti di cui all'articolo 189 del codice penale, dal momento che anch'esso contempla il sequestro e che, se si è preso in considerazione

il *plus*, rappresentato dal sequestro, deve intendersi considerato anche il *minus*, ossia l'ipoteca legale. Sono peraltro d'accordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Casini.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Le modifiche che i nostri due emendamenti intendono introdurre rispondono ad un'identica logica: quella di ovviare ad una formulazione dell'articolo 1 che, se può essere empiricamente comprensibile, non ci sembra rispondere all'esigenza di migliore pulizia e tecnicismo del testo. Pertanto, entrambi gli emendamenti propongono di sostituire, alla fine rispettivamente del primo e del secondo comma, le parole: « di pari valore » con le altre: « avuto riguardo al valore dei beni che sono oggetto dell'illecito valutario »; infatti, l'espressione: « di pari valore » aveva già suscitato perplessità nei colleghi, e ci è sembrato opportuno chiederne la soppressione e la sostituzione con un'altra più confacente alle previsioni di applicazione della norma.

ETTORE PAGANELLI, Relatore. Gli emendamenti presentati toccano un problema che è stato già sollevato ieri, anche nell'intervento dell'onorevole Mellini. Essi mirano a non lasciar dubbi sul fatto che la sanzione è riferita al valore dei beni che sono oggetto dell'illecito valutario. Ora, ritengo che tale concetto sia chiaramente espresso nell'articolo 1; tuttavia, se il ministro con una dichiarazione confermasse questo significato dell'articolo, potremmo essere tranquilli in proposito. In tal caso, inviterei i proponenti a ritirare gli emendamenti.

RENATO RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero. Comprendo il desiderio di non lasciare equivoci su un punto così importante, ma non credo che ve ne possano essere. Infatti, abbiamo ripetuto due volte l'espressione « di pari valore », e ciò significa che ci si riferisce all'oggetto dell'illecito.

Aggiungo che vi è una prassi consolidata nel senso dell'interpretazione data dall'onorevole Finocchiaro, ed inoltre esiste un'interpretazione più chiara nell'articolo 9 della legge n. 599 del 1986, contenente talune specificazioni in materia.

Ritengo pertanto che gli emendamenti possano essere ritirati, confermando io l'interpretazione secondo cui con l'espressione: « illeciti di pari valore » ci si riferisce alle violazioni stesse che sono punite con sanzioni amministrative.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Accogliendo la richiesta del Governo, ritiriamo gli emendamenti presentati. Resta tuttavia salva la riserva avanzata, sia pure con altro riferimento, dall'onorevole Casini: qualora si riscontrassero problemi interpretativi nella pratica giurisprudenziale, la questione dovrà essere nuovamente affrontata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:

« 2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire ».

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ARTICOLO ...

1. Nel caso in cui l'illecito valutario è commesso da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o da persona già condannata, con sentenza definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o dall'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, la somma dovuta come sanzione amministrativa è raddoppiata.

2. 01.

Rizzo, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Bargone, Pedrazzi Cipolla.

Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo 2. 01.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. La necessità di introdurre questo articolo aggiuntivo nasce da un'osservazione che peraltro non sfugge a chiunque si occupi o si sia occupato della pratica ormai diffusissima tra le organizzazioni criminali, in particolare di stampo mafioso, di utilizzare i canali valutari per fini di riciclaggio di denaro sporco. Molto spesso, la commissione di reati (quali il traffico di sostanze stupefacenti e di armi) pone l'esigenza di riciclare il denaro proveniente da illeciti, eventualmente commessi anche da altre organizzazioni criminali; penso, per esempio, ai sequestri di persona.

Avviene dunque frequentemente che gli illeciti valutari siano il sintomo di un'attività dedita alla consumazione di illeciti gravissimi, i quali si pongono poi come « reati-fine ».

Da questa situazione nasce l'esigenza di inserire un articolo che preveda un'ag-

gravante speciale ed un raddoppio della somma dovuta come sanzione amministrativa nei confronti di soggetti che siano sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 646 o siano già condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o dall'articolo 71 della legge n. 685 del 1975.

Ritengo che l'equiparazione prevista tra i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e quelli condannati con sentenza definitiva non possa in alcun modo essere ritenuta incompatibile sotto il profilo costituzionale, poiché tale equiparazione è ormai presente nel nostro ordinamento; numerosi esempi in tal senso si rinven- gono all'interno della stessa legge n. 646.

GIULIO MACERATINI. Signor presidente, le considerazioni svolte dall'onorevole Finocchiaro sono come sempre meritevoli della massima considerazione. Il problema evidenziato indubbiamente esiste e sarebbe poco prudente volerlo evitare con « svolazzi » legislativi. Tuttavia la filosofia che sottende questo articolo aggiuntivo mi lascia perplesso, trattandosi di applicare misure amministrative diverse a secondo della qualità del soggetto; la misura amministrativa in linea di principio deve essere uguale per tutti, a meno che non si voglia andare verso ordinamenti giuridici lontani da quelli cui siamo abituati.

Se vogliamo accettare l'idea di individuare dei soggetti per così dire « marchiati », mi domando perché dobbiamo limitarci ad un raddoppio della somma dovuta come sanzione amministrativa e non pensare per esempio alla previsione per questi soggetti di una misura come l'espatrio.

Non avvertiamo qualche cosa che « cozza » con il modo rituale di pensare di questi tempi? Sarebbe allora più logico stabilire che i soggetti raggiunti dalle misure di prevenzione o condannati con sentenza definitiva non possono mai beneficiare di questo provvedimento, con cui vengono depenalizzati gli illeciti valu-

tari. Dovremmo allora modificare la condizione soggettiva di chi ha ricevuto un certo tipo di condanna, come del resto si verifica già nei provvedimenti di condono o di amnistia.

Il raddoppio della somma dovuta come sanzione amministrativa mi sembra per un verso eccessivo e per un altro verso riduttivo.

ALDO RIZZO. Come è noto alla Commissione ed in particolare al nostro presidente, la legge Rognoni-La Torre reca una serie di disposizioni che guardano con particolare attenzione all'illecito valutario.

Nel momento in cui si ritiene — a nostro avviso, opportunamente in vista della scadenza del 1992 — di procedere ad una depenalizzazione, non si può ignorare che nel settore valutario esistono ampi spazi per la realizzazione di traffici illeciti. I flussi finanziari vengono utilizzati da organizzazioni criminali di livello internazionale per realizzare pratiche illecite; inoltre, i meccanismi finanziari rappresentano un ottimo strumento per procedere all'occultamento e al riciclaggio di denaro proveniente soprattutto dal traffico delle armi e della droga.

Se questa è la realtà, sarebbe assai grave, nel momento in cui procediamo alla depenalizzazione degli illeciti valutari, non tener conto dell'esigenza di dare adeguata risposta all'invadenza della criminalità organizzata nell'ambito dei canali valutari.

Da questa osservazione nasce l'esigenza di approvare l'articolo aggiuntivo da noi presentato, il quale prevede che, nei confronti di chi sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965 (essendo indiziato di appartenenza ad un'associazione mafiosa o simile), ovvero sia stato condannato con sentenza definitiva per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso o per il traffico di sostanze stupefacenti, si raddoppi la somma dovuta come sanzione amministrativa.

La pur meritevole proposta formulata dall'onorevole Bellocchio non era a mio avviso accettabile. Egli sosteneva la possi-

bilità di prevedere che per questi soggetti le violazioni in materia valutaria mantenessero il carattere di illecito penale. Una tale previsione comporterebbe infatti notevoli problemi di costituzionalità, per cui a mio avviso una soluzione deve essere ricercata nell'aggravamento della sanzione amministrativa già previsto in diverse norme della legge Rognoni-La Torre.

Credo dunque che l'articolo aggiuntivo 2.01 sia meritevole di approvazione.

MAURO MELLINI. Indubbiamente, rispetto alla proposta avanzata dall'onorevole Bellocchio, è stato compiuto un certo progresso. Tuttavia, siamo enormemente lontani dalla configurazione di una norma accettabile dal punto di vista dei fondamentali principi costituzionali e di quelli esistenti in campo amministrativo.

È stato già ricordato dal collega Maccarini che la sanzione amministrativa non può commisurarsi alla personalità del soggetto, in quanto è una conseguenza che deve avere carattere automatico. Dovremmo, semmai, attuare una distinzione tra le sanzioni amministrative vere e quelle che sono di camuffamento della norma penale; ma, ripeto, se intendiamo delineare una parvenza di sanzione amministrativa, questa non può essere rapportata ad una presunzione della personalità.

Personalmente, non sono favorevole all'istituto delle misure di prevenzione, in quanto ritengo che non si raccordino con i principi della nostra Costituzione. D'altra parte, soltanto nel momento in cui si accerta l'appartenenza di una persona ad un'associazione di tipo mafioso la condanna viene emessa con sentenza definitiva. Le misure di prevenzione, invece, si applicano sulla base di un solo sospetto, e spesso accade, soprattutto in alcune province, che neanche esso è accertato tempestivamente con provvedimento definitivo, il quale spesso interviene dopo che la misura di prevenzione è già stata applicata per lungo tempo.

All'interno dell'articolo aggiuntivo si prevede l'applicazione di un trattamento

palesemente disuguale, e pertanto non può fungere da parametro per una diversa sanzione amministrativa.

A mio avviso, quindi, il problema non è tanto quello di prevedere sanzioni più gravose, quanto quello di interdire sul piano amministrativo talune facoltà, inerenti ai rapporti con l'estero, che possono rendere possibili gli illeciti valutari, e ciò è attuabile non con la previsione di una sanzione più elevata, ma con adeguate misure di sicurezza.

In definitiva, mi dichiaro contrario al contenuto dell'articolo aggiuntivo, non solo perché dal punto di vista ordinamentale finirebbe con l'alterare una serie di principi che, a mio giudizio, invece non debbono essere toccati, ma anche perché non sortirebbe alcun effetto dal punto di vista pratico.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Mi dichiaro anch'io contrario all'articolo aggiuntivo 2. 01 per le stesse considerazioni espresse dal collega Mellini. Presumo che l'intenzione dei presentatori fosse quella di pervenire ad un concetto di unicità relativamente ai soggetti puniti con una sanzione amministrativa raddoppiata, ma non ritengo opportuno introdurre una norma che rischierebbe di minare il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Del resto, sia in sede di revisione della legge Rognoni-La Torre, sia nell'ambito della legge sull'Alto commissario, sono previsti controlli in grado di offrire una maggiore possibilità di intervento nei confronti dei soggetti mafiosi.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Nel loro insieme, le disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo possono essere condivise, ma ritengo che l'aumento della sanzione amministrativa prevista sia viziato da incostituzionalità, dal momento che essa non può essere rapportata alla condizione soggettiva, sia pur negativa e legata a fenomeni criminali.

ETTORE PAGANELLI, *Relatore*. Per quanto i problemi sollevati dall'articolo

aggiuntivo abbiano una loro ragion d'essere, il relatore concorda con chi ha sostenuto che essi non possono essere risolti con il raddoppio della sanzione amministrativa ivi prevista. Pertanto, appare più opportuno affrontare la questione in sede di esame delle modifiche da apportare alla legge Rognoni-La Torre. Nell'invitare i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo, mi permetto di orientare l'attenzione della Commissione sul preannunciato ordine del giorno, il cui contenuto è tale, a mio avviso, da poter raccogliere il consenso di tutte le parti politiche.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Signor presidente, mi rendo perfettamente conto delle motivazioni in base alle quali è stato presentato l'emendamento in discussione. Tuttavia, non credo che sia questa la sede migliore per risolvere il problema.

Ritengo che la depenalizzazione contribuirà a migliorare la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata, perché le banche straniere saranno più propense a collaborare con l'autorità italiana, dando maggiori informative. Tale prospettiva può essere giudicata non soddisfacente, ma credo che la questione di cui si fa carico l'articolo aggiuntivo potrà essere opportunamente esaminata in sede di modifica della legge Rognoni-La Torre. Conseguentemente, il Governo può accettare un ordine del giorno che faccia riferimento alla revisione di quella normativa, ordine del giorno che mi impegno a sottoporre all'attenzione del ministro Vassalli.

ALDO RIZZO. Prendo atto delle dichiarazioni rese dal relatore e dal ministro. L'ordine del giorno che abbiamo predisposto non fa riferimento specifico alle modifiche che saranno apportate, mi auguro in tempi brevi, alla legge Rognoni-La Torre, affinché possa avere una maggiore incisività operativa e siano evitate distorsioni che, nella pratica, si sono già verificate. Prendo atto, però, della disponibilità manifestata dal ministro di prevedere nell'ambito di tale riforma un

aggravamento del sistema sanzionatorio in materia di illeciti valutari nei confronti di chi sia stato colpito da misure di prevenzione o da sentenze di condanna per traffico di droga o perché associato in organizzazioni mafiose.

Conseguentemente, sono disposto a ritirare l'articolo aggiuntivo 2. 01, ed auspico che da parte della Commissione sia espresso un voto favorevole sull'ordine del giorno che intendiamo presentare.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Desidero sottolineare la necessità — l'opportunità è stata riconosciuta in tutti gli interventi, anche da parte di chi si è dichiarato contrario all'articolo aggiuntivo — di disciplinare questa materia. Giudico perciò importante un impegno del Governo ad esaminare la questione nel momento in cui si affronterà la modifica della legge Rognoni-La Torre.

In merito alle considerazioni svolte dall'onorevole Mastrantuono, desidero osservare come non sembrano sussistere principi che ostino ad una soluzione come quella che abbiamo proposto.

Prendendo atto delle dichiarazioni del Governo e ribadendo la necessità di un impegno a regolare più compiutamente la materia in sede di riforma della normativa antimafia, anch'io dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 2. 01.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Rizzo, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Pedrazzi Cipolla, Forleo, Bargone, Beebe Tarantelli, Trabacchi e Orlandi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione giustizia,

considerato che la depenalizzazione degli illeciti valutari e la liberalizzazione della circolazione dei capitali nel mercato comune europeo corrispondono all'esigenza di adeguare la legislazione nazionale in vista della creazione del mercato unico europeo alla scadenza del 1992;

considerato che tale riforma seppur doverosa rischia tuttavia di rendere più

difficile il controllo dei movimenti dei capitali collegati al traffico delle armi e della droga o comunque provenienti dalle attività illecite svolte da organizzazioni mafiose o da altre associazioni similari,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie, soprattutto nell'ambito del sistema bancario e finanziario, per evitare che la libera circolazione dei capitali favorisca le organizzazioni criminali consentendo alle stesse di utilizzare facilmente i canali dei flussi finanziari per la realizzazione dei loro traffici o per l'occultamento o il riciclaggio del denaro proveniente dalle loro attività illecite ».

0/2998/1/2.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno, accettato dal Governo ?

ALDO RIZZO. Sì, signor presidente, affinché emerga l'unanimità di consensi che è stata raggiunta su tale questione: riteniamo che un voto unanime della Commissione renda più vincolante l'impegno per il Governo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Gli onorevoli Pedrazzi Cipolla, Nicoletta, Mastrantuono, Rizzo e Guidetti Serra hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione giustizia,

a conclusione della discussione del disegno di legge n. 2998,

invita il Governo

a rivedere la materia dei compensi agli scopritori di infrazioni valutarie, nonché tutte le analoghe disposizioni vigenti in materia, al fine di pervenire alla soppressione dei compensi oggi previsti ».

0/2998/2/2.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Non credo che la materia oggetto dell'ordine del giorno possa essere disciplinata oggi in via legislativa. Comprendo pertanto l'opportunità dell'ordine del giorno, che accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione ?

ALDO RIZZO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A nome del gruppo della democrazia cristiana preannuncio il nostro voto favorevole sul disegno di legge in esame, che allinea la legislazione italiana in materia a quella europea.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Nel preannunciare che i deputati del gruppo comunista esprimeranno un voto favorevole sul disegno di legge, sottolineo sia l'opportunità della scelta che stiamo compiendo in materia di illeciti valutari, sia l'esigenza che il canale degli accertamenti valutari sia utilizzato, anche a seguito della modifica della legge Rognoni-La Torre, quale arma contro le organizzazioni criminali, che incorrono in tali reati nel perseguimento dei loro fini illeciti.

ALDO RIZZO. Il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del disegno di legge, anche in conseguenza dell'impegno assunto dal Governo verbalmente e con l'ordine del giorno approvato poc'anzi all'unanimità.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Il gruppo socialista è favorevole al provvedimento

in esame per le ragioni testé illustrate dai colleghi degli altri gruppi.

GIULIO MACERATINI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Depenalizzazione degli illeciti valutari » *(Approvato dal Senato)* (2998):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Brancaccio, Buffoni, Casini Carlo, Ciconte, Del Mese, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Guidetti Serra, Leccisi, Maceratini, Mastrantuono, Mellini, Nicotra, Noci, Nucci Mauro, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Rizzo, Rognoni, Russo Raffaele e Sarti.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. GIANLUIGI MAROZZA